SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
23 aprile 1986 *

Nel procedimento 153/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Antonio Ferraioli, Monaco di Baviera,

e

Deutsche Bundespost,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71, « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità » (GU L 149, pag. 1),

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere d'udienza: H. A. Rühl

viste le osservazioni presentate:

— per il sig. Antonio Ferraioli, ricorrente nella causa principale, dall'avv. J. Stahlberg, del foro di Monaco di Baviera,

— per il governo della Repubblica federale di Germania, dai signori M. Seidel e E. Röder, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: il tedesco.

— per il governo della Repubblica italiana, dal capo del servizio del contenzioso diplomatico, Luigi Ferrari Bravo, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello stato O. Fiumara,

— per la Commissione delle Comunità europee, nella fase scritta del procedimento, dal sig. M. Beschel, membro del suo ufficio legale e, nella fase orale, dal suo consigliere giuridico P. Karpenstein,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 1986,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 25 aprile 1984, pervenuta in cancelleria il 19 giugno successivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 76 del regolamento del Consiglio n. 1408/71, « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità » (GU L 149, pag. 1).

2 Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia relativa all'annullamento di un provvedimento con cui la Deutsche Bundespost privava il ricorrente nella causa principale degli assegni familiari da essa fino a quel momento attribuitigli per i figli.

3 Il ricorrente nella causa principale, sig. Ferraioli, cittadino italiano, lavora dal 1961 alle dipendenze della Deutsche Bundespost, resistente nella causa principale. Sua moglie ed i suoi tre figli Anna (nata il 12 aprile 1962), Michele (nato il 13 settembre 1963) e Salvatore (nato il 14 gennaio 1969) risiedono in Italia.

4 Fino al 1° maggio 1979, il sig. Ferraioli percepiva per i figli gli assegni familiari in conformità alla legge federale tedesca vigente in materia (« Bundeskindergeldgesetz »). Avendo appreso che la moglie del ricorrente esercitava dal 1971 attività lavorativa subordinata in Italia, la resistente lo privava, con provvedimento 22 maggio 1979, degli assegni familiari, con effetto dal 1° maggio 1979. In seguito, la Deutsche Bundespost revocava il proprio provvedimento, per il motivo che il diritto agli assegni familiari italiani viene meno nel momento in cui il figlio compie il sedicesimo anno di età; essa concedeva tuttavia gli assegni familiari tedeschi soltanto per Anna, fino al 30 aprile 1980, e per Michele, dall'ottobre 1979.

5 Dopo aver inutilmente proposto opposizione contro il provvedimento della Deutsche Bundespost, il sig. Ferraioli adiva il Sozialgericht di Monaco al fine di ottenere, per il figlio Michele dal 1° maggio al 30 settembre 1979 e per il figlio Salvatore a partire dal 1° maggio 1979, assegni familiari in misura pari alla differenza tra gli assegni familiari spettanti alla moglie in base al diritto italiano e quelli contemplati dal § 10 del Bundeskindergeldgesetz, oltre agli interessi legali. Il Sozialgericht accoglieva integralmente questa domanda, e la relativa sentenza veniva confermata dal Bayerisches Landessozialgericht. La Deutsche Bundespost proponeva allora ricorso per cassazione (« Revision ») al Bundessozialgericht.

6 Ritenendo che la controversia poneva un problema d'interpretazione del diritto comunitario, il Bundessozialgericht sospendeva il procedimento fino a quando la Corte di giustizia si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si riferisca anche ai casi in cui nello Stato membro nel quale risiedono i familiari le prestazioni o gli assegni familiari subordinati all'esercizio di un'attività lavorativa non vengano erogati, in base alle norme giuridiche di questo Stato, solo perché il genitore che vi ha diritto non li ha chiesti.

2) Se a norma dell'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 le prestazioni familiari dovute ad uno dei genitori nello Stato di occupazione in base all'art. 73 dello stesso regolamento siano sospese per intero o soltanto nella misura in cui nello Stato nel quale risiede il resto della famiglia sono dovute prestazioni familiari in ragione dell'attività lavorativa dell'altro genitore.

3) Se l'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere applicato nel senso della sospensione integrale anche quando in base alla normativa nazionale (nella fattispecie, Bundeskindergeldgesetz) al genitore avente diritto spetti, in caso di concorrenza con un'analoga prestazione familiare straniera, la differenza fra le due prestazioni ».

7 Nel procedimento dinanzi a questa Corte sono state depositate osservazioni dal sig. Ferraioli, dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo italiano e dalla Commissione.

8 Ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, cui si riferiscono le questioni, il lavoratore subordinato ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di occupazione, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo.

9 L'art. 76 dello stesso regolamento dispone che tale diritto è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari.

10 Il sig. Ferraioli sostiene che quando, nel caso disciplinato dall'art. 76 del regolamento n. 1408/71, l'importo delle prestazioni o degli assegni familiari effettivamente corrisposto, nello Stato di residenza, ad uno dei genitori che quivi esercita un'attività professionale, è inferiore all'importo dovuto all'altro genitore, in quanto lavoratore migrante, nello Stato di occupazione a norma del diritto interno completato dal diritto comunitario, per gli stessi figli e per lo stesso periodo, detto lavoratore migrante conserva il diritto agli assegni familiari nello Stato di occupazione e può pretendere, dall'ente competente di questo Stato, la differenza fra gli assegni spettanti nello Stato di residenza e quelli spettanti nello Stato di occupazione.

11 Il governo della Repubblica federale di Germania osserva che, in via di principio, gli assegni familiari dovrebbero essere a carico dello Stato in cui il lavoratore migrante è occupato, ma che, qualora il coniuge eserciti un'attività professionale in un altro Stato membro, di guisa che entrambi gli Stati traggano profitto dall'attività professionale dei genitori e riscuotano imposte e contributi previdenziali, gli assegni familiari dovrebbero essere versati dallo Stato in cui risiedono i figli. Il

governo tedesco propone quindi di risolvere la seconda questione dichiarando che il diritto agli assegni familiari nello Stato di occupazione dev'essere integralmente sospeso.

12 Il governo italiano sostiene che, non essendovi una domanda della moglie, a questa non spettavano assegni in Italia, anche se in astratto avrebbero potuto spettarle; l'ente erogatore degli assegni al marito non può valutare se siano dovuti assegni alla moglie secondo il diritto nazionale dello Stato di residenza di quest'ultima, ma deve solo verificare se gli assegni siano in tale Stato effettivamente corrisposti o no. La questione relativa al se il genitore che lavora nell'altro Stato membro possa chiedere la differenza tra gli assegni che gli sarebbero spettati in tale Stato e quelli, di minore entità, per ipotesi dovuti al coniuge che lavora nello Stato di residenza dei figli, dovrebbe essere risolta affermativamente, indipendentemente dal fatto che il diritto agli assegni spetti in forza del solo diritto comunitario ovvero in forza della sola legislazione nazionale dello Stato in cui il coniuge lavora.

13 La Commissione sostiene che l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che il diritto alle prestazioni familiari dovute in forza dell'art. 73 dello stesso regolamento è sospeso soltanto qualora ricorrano effettivamente tutti i presupposti sostanziali e formali per l'erogazione di assegni familiari nello Stato di residenza dei figli, cioè qualora, se necessario, sia stata presentata la relativa domanda di pagamento. Secondo la Commissione, ai sensi dell'art. 76, il diritto a prestazioni o assegni familiari spettante in forza dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 è sospeso soltanto fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni o degli assegni familiari spettanti, per l'esercizio di un'attività professionale, secondo le norme giuridiche dello Stato membro in cui risiedono i familiari.

Sulla prima questione

14 Il problema sollevato nella prima questione è stato già esaminato dalla Corte nella sentenza 13 novembre 1984 (causa 191/83, Salzano, Racc. 1984, pag. 3741), riguardante un caso in cui il coniuge di un lavoratore migrante non aveva presentato la domanda di assegni familiari, contemplata dalla legislazione dello Stato in cui risiedeva. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro in cui è occupato uno dei genitori non è sospeso qualora l'altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro e quivi svolga un'attività lavorativa, ma non percepisca assegni familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i presupposti ai quali

la normativa di questo Stato membro subordina l'effettiva corresponsione dei suddetti assegni. Com'è precisato nella motivazione di tale sentenza, i presupposti di cui trattasi sono quelli, tanto formali quanto sostanziali, stabiliti dalla normativa dello Stato membro di residenza dei figli ed uno dei quali era per l'appunto, nella fattispecie, la previa presentazione di una domanda.

15 La prima questione dev'essere pertanto risolta nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro in cui è occupato uno dei genitori non è sospeso, a norma dell'art. 76 dello stesso regolamento, qualora l'altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro ed ivi eserciti un'attività lavorativa, ma non percepisca assegni familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i presupposti ai quali la normativa di questo Stato membro subordina l'effettiva corresponsione di detti assegni.

Sulla seconda questione

16 Per risolvere la seconda questione si deve considerare che, come è stato sottolineato più volte dalla Corte, la finalità perseguita dall'art. 51 del trattato CEE, e cioè l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, è decisiva per l'interpretazione dei regolamenti adottati dal Consiglio in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti.

17 Non è quindi lecito, senza disconoscere questo principio, applicare l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 in modo da privare il lavoratore, sostituendo le prestazioni attribuitegli da uno Stato membro a quelle dovutegli da un altro Stato membro, del vantaggio delle prestazioni più favorevoli.

18 Attenendosi a questo orientamento, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 12 giugno 1980 (causa 733/79, Laterza, Racc. pag. 1915), che i principi cui s'ispira il regolamento n. 1408/71 esigono che, qualora l'importo delle prestazioni erogate nello Stato in cui l'interessato risiede sia inferiore a quello delle prestazioni concesse dall'altro Stato debitore, il lavoratore conservi il vantaggio dell'importo più alto e percepisca, a carico dell'ente previdenziale competente di quest'ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi.

19 Per queste ragioni, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti ad uno dei genitori dallo Stato membro di occupazione, in base all'art. 73 dello stesso regolamento, è sospeso soltanto fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni della stessa natura effettivamente corrisposte nello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. Qualora l'importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell'altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell'ente competente di quest'ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi.

Sulla terza questione

20 Vista la soluzione data alla seconda questione, non è necessario risolvere la terza questione.

Sulle spese

21 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica italiana, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 25 aprile 1984, dichiara:

1) Il diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro in cui è occupato uno dei genitori non è sospeso, a norma dell'art. 76 dello stesso regolamento, qualora l'altro genitore risieda con i

figli in un altro Stato membro ed ivi eserciti un'attività lavorativa, ma non percepisca assegni familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i presupposti ai quali la normativa di questo Stato membro subordina l'effettiva corresponsione di detti assegni.

2) **L'art. 76 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti ad uno dei genitori dallo Stato membro di occupazione, in base all'art. 73 dello stesso regolamento, è sospeso soltanto fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni della stessa natura effettivamente corrisposte nello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. Qualora l'importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell'altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell'ente competente di quest'ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi.**

Joliet Bosco O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 aprile 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet